

DELIBERAZIONE N. 418 DEL 13 MARZO 2009

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AVVOCATURA – Esecuzione art. 61, comma 9 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133.

PREMESSO

- che il decreto legge 25 giugno 2008, n.112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, ha previsto, tra l'altro, all'art. 61, comma 9, che *“Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale e' versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo e' riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti.... Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ... in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”* ;

- che, con Circolare n. 36 del 23 dicembre 2008, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha esplicitato che destinatari della menzionata disposizione di cui all'art. 61, comma 9 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, *“devono essere intesi i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”*, chiarendo che la stessa ha un'efficacia diretta anche nei confronti degli enti territoriali;

RITENUTO

-che dalle previsioni richiamate derivi l'obbligo di applicazione del meccanismo di attribuzione dei compensi di cui alla citata norma statale anche nell'ordinamento regionale, configurandosi questo, ai sensi di quanto chiarito dalla menzionata circolare ministeriale, quale adempimento di natura doverosa;

RILEVATO

- che, negli arbitrati rituali dei quali è parte l'Amministrazione Regionale, le funzioni di difensore, di arbitro e di segretario vengono svolte generalmente da avvocati interni all'A.G.C. Avvocatura, ai sensi di quanto dispone la legge regionale n.11/91 ed in considerazione della qualificazione professionale richiesta al fine dell'espletamento delle relative attività;

RAVVISATO

- che, per quanto esposto, l'applicazione della disposizione normativa citata debba realizzarsi in stretta analogia con quanto previsto per l'Avvocatura dello Stato, per la quale è previsto, come sopra riportato, l'assegnazione al fondo perequativo dell'Avvocatura dello Stato, ove esistente ;

VISTA

- la DGRC n.7282 del 31.12.2001, con la quale è stato istituito, in applicazione dell'art.27 CCNL del personale regionale 1998-2001 e art.37 del CCNL del personale con qualifica dirigenziale 1998-2001, un Fondo perequativo, gravante sui capitoli 100 e 101 del bilancio regionale, finalizzato alla corresponsione dei compensi dovuti al personale dell'Avvocatura per l'espletamento dell'attività legale, nel quale confluiscono i fondi all'uopo destinati al fine della ripartizione tra gli avvocati;

RITENUTO

- pertanto, che la previsione relativa all'Avvocatura dello Stato di cui al citato art.61, comma 9 debba essere estesa anche all'Avvocatura regionale, prevedendo che il compenso spettante agli avvocati designati per l'attività di componente o di segretario di collegi arbitrali debba essere versato, nella misura del 50%, direttamente ai capitoli 100 e 101 e riassegnato al fondo perequativo istituito con DGRC n.7282 del 31.12.2001 al fine della ripartizione, in parti uguali tra loro, tra gli avvocati in servizio presso l'A.G.C. Avvocatura ;

CONSIDERATO

- che il presente provvedimento non comporta alcun onere economico in capo all'Amministrazione, in quanto introduce un criterio di mero riparto delle somme dovute;

VISTO l'art. 31 dello Statuto Regionale;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

- in esecuzione della disposizione di cui all'art. 61, comma 9 legge 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, il 50% del compenso spettante agli avvocati regionali per l'attività di componente o di segretario di collegio arbitrale è versato direttamente sui capitoli 100 e 101 del bilancio regionale e confluisce nel fondo perequativo istituito con DGRC n. 7282 del 31.12.2001 al fine della ripartizione, in parti uguali tra loro, tra gli avvocati in servizio presso l'A.G.C. Avvocatura;

- l'indicato criterio di riparto si applica anche ai corrispettivi relativi ai procedimenti arbitrali in corso, ove non ancora riscossi alla data di entrata in vigore dell'art. 61, comma 9 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge 6 agosto 2008 n.133.

La presente deliberazione è inviata, per l'esecuzione, alle AA.GG.CC. 04- Avvocatura, 07- AA.GG., Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo, 08- Bilancio, Ragioneria e Tributi, nonché, per la pubblicazione, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Valiante